

STATUTO

TITOLO I PROFILI GENERALI E PATRIMONIALI

PARTE PRIMA Costituzione, sede, oggetto sociale e durata

Art. 1
(Costituzione)

Art. 2
(Sede sociale)

Art. 3
(Durata)

Art. 4
(Oggetto sociale)

PARTE SECONDA Capitale sociale e quote

Art. 5
(Capitale sociale)

Art. 6
(Successivi aumenti di capitale)

Art. 7
(Prestiti in conto capitale e prestiti sociali)

TITOLO II ORGANI SOCIALI

PARTE PRIMA Assemblea, poteri e funzionamenti

Art. 8
(Organi della società)

Art. 9
(Assemblea)

Art. 10
(Presidente dell'Assemblea)

Art. 11
(Verbale delle deliberazioni dell'Assemblea)

PARTE SECONDA Amministratore Unico, Consiglio di Amministrazione, poteri e funzionamento

Art. 12
(Organo amministrativo e durata della carica, revoca e cessazione)

Art. 13
(Cariche sociali)

Art. 14
(Riunioni del Consiglio)

Art. 15
(Deliberazioni del Consiglio)

Art. 16

(Verbale delle deliberazioni del Consiglio)

Art. 17

(Poteri del Consiglio)

Art. 18

(Amministratori Delegati)

Art. 19

(Compensi e rimborsi spese agli amministratori)

Art. 20

(Nomina – poteri – funzione del direttore generale)

PARTE TERZA
Legale rappresentanza

Art. 21

(Rappresentanza sociale)

PARTE QUARTA
Organo di controllo

Art. 22

(Collegio Sindacale)

TITOLO III
ESERCIZI SOCIALI, DIVIDENDI E ALTRE CLAUSOLE

PARTE PRIMA
Esercizi sociali e dividendi

Art. 23

(Esercizi sociali)

Art. 24

(Bilanci e Piano Operativo)

Art. 25

(Ripartizione degli utili)

(Pagamenti dei dividendi)

PARTE SECONDA
Scioglimento, clausola compromissoria e altre disposizioni

Art. 27

(Scioglimento)

Art. 28

(Clausola compromissoria)

Art. 29

(Rinvio alla legge)

TITOLO I

PROFILI GENERALI E PATRIMONIALI

PARTE PRIMA

Costituzione, sede, oggetto sociale e durata

Art. 1

(Costituzione)

1. E' costituita una società a responsabilità limitata denominata "SEPRIO PATRIMONIO SERVIZI S.R.L." (qui di seguito, in breve, anche "società").

Art. 2

(Sede sociale)

1. La società ha sede sociale in Tradate.
2. La società, con delibera del Consiglio di Amministrazione e visto quanto previsto al successivo art. 9, può istituire uffici, filiali, succursali, agenzie, depositi e rappresentanze anche altrove, purché nel territorio di riferimento del Socio, sopprimendo, se ritenuto opportuno, quelle esistenti.

Art. 3

(Durata)

1. La società ha durata fino al 31 dicembre 2050.
2. Essa potrà essere prorogata una o più volte o anticipatamente sciolta con l'osservanza delle disposizioni di legge a tal momento vigenti e comunque nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 9.

Art. 4

(Oggetto sociale)

1. La società ha per oggetto la gestione del patrimonio del comune di Tradate
2. La società opera nell'ambito delle previsioni di cui all'art. 113 del D.Lgs 267/2000 e successive modifiche intervenute nelle parti ancora vigenti e comunque della normativa comunitaria in materia.
3. La società pone le dotazioni e infrastrutture a disposizione dei gestori incaricati della gestione dei servizi, salvo che il Comune non intenda affidarli alla stessa (cd. gestione dei servizi pubblici locali in house providing) ricorrendone i presupposti fissati dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento e, in caso di gestione separata delle reti, dei gestori di queste ultime, a fronte di un canone stabilito dalla competente autorità.
4. La società svolgerà inoltre le attività strumentali, complementari e connesse inerenti direttamente od indirettamente alla gestione delle reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali e potrà coadiuvare e supportare tecnicamente l'ente o gli enti locali proprietario/i nelle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento a terzi dei servizi pubblici locali, ove delegata espressamente dall'ente locale a ricevere a titolo di conferimento o assegnazione reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali per l'effettuazione dei servizi pubblici, ivi compreso i diritti di utilizzo degli stessi.
5. La società, in conformità alla legislazione comunitaria e nazionale vigente, potrà svolgere tutte le attività relative alla gestione del patrimonio e tutte le operazioni e/o a ciò connesse e/o strumentali anche mediante ricorso a procedure ad evidenza pubblica, ivi compreso l'affidamento in economia. In particolare, fermo restando che la parte più rilevante sarà svolta in favore del Comune di Tradate e sotto il controllo analogo ai propri servizi da parte di quest'ultimo, la società potrà svolgere, tra le altre, le attività di:
 - costruzione, manutenzione e gestione della rete di servizio idrico integrato, illuminazione pubblica e dei semafori;

- realizzazione e gestione di impianti tecnologici per l'espletamento dei servizi di gas, luce, calore, raccolta e smaltimento rifiuti;
 - attività di officina per le riparazioni e manutenzioni, ordinarie e straordinarie, degli automezzi aziendali;
 - gestione, manutenzione singola e/o integrata (cosiddetto global service), degli edifici pubblici e privati, compresa l'attività di controllo e verifica degli impianti interni (dopo il contatore) al fine di assicurare piena efficienza ed affidabilità agli stessi;
 - amministrazione e gestione patrimoniale (beni immobili e mobili) esclusa l'attività di intermediazione mobiliare ex legge 02/01/1991 n.1, ;
 - costruzione e gestione di impianti sportivi, ricreativi, parcheggi di superficie e sotterranei, autosilos, autostazioni, aree attrezzate per mercato o manifestazioni e ogni altra struttura di supporto al territorio per lo sviluppo e l'evoluzione dello stesso, direttamente e/o indirettamente anche attraverso operazioni di project financing;
 - provvedere, direttamente o mediante apposite imprese, al controllo degli impianti interni igienico-sanitari, di riscaldamento, elettrici, di condizionamento e con l'eventuale rilascio di appositi certificati di garanzia sia per quanto riguarda edifici pubblici, sia per quanto riguarda comunità ed edifici privati;
 - acquisto, realizzazione e gestione di immobili, attrezzature e tecnologie da destinarsi ad attività sportive, ricreative, turistiche, di benessere alla città e alla persona, culturali, di spettacolo, nonché servizi pubblici di interesse sociale, sulla sicurezza, sul turismo, oltre all'organizzazione e alla gestione, diretta e/o indiretta, dei corsi di formazione delle azioni di marketing strategico ed operativo, di comunicazione integrata ed informatizzata, di promozione, progettazione e programmazione;
 - manutenzione dell'edilizia pubblica residenziale e/o agevolata;
 - cura e gestione amministrativa, tecnica e manutentiva, del patrimonio immobiliare pubblico;
 - gestione del servizio pubblico farmaceutico al dettaglio;
 - gestione amministrativa, tecnica ed operativa, di impianti per il recupero energetico dei rifiuti solidi urbani;
 - gestione dei servizi pubblici locali in campo sociale, scolastico, culturale, sportivo ed economico;
 - attività di servizio ed iniziative in campo culturale, ricreativo, sportivo, economico e formativo.
6. La società può procedere alla progettazione e alla costruzione di opere ed impianti utili allo svolgimento dei servizi e delle attività sopra indicati e può curarne la manutenzione ordinaria e straordinaria.
 7. La società potrà svolgere, ove richiesto dall'ente locale proprietario svolgere ogni ulteriore servizio, con particolare riferimento ai servizi connessi ai cespiti conferiti. La società può svolgere le attività di gestione amministrativa relative ai servizi di cui al presente articolo, ivi incluse le attività di accertamento, liquidazione, riscossione anche coattiva degli importi dovuti in relazione ai servizi erogati.
 8. La società può espletare, direttamente ed indirettamente, tutte le attività rientranti nell'oggetto sociale e tutte le attività complementari, connesse, collegate, strumentali, collaterali ed accessorie ai servizi di cui al presente articolo, ivi comprese, tra l'altro, le attività di consulenza tecnica ed amministrativa, nonché le attività di diritto privato utili ai propri fini.
 9. La società, fermo quanto previsto al successivo art. 9, può assumere o cedere, direttamente ed indirettamente, partecipazioni ed interessenze in società, imprese, consorzi, associazioni e comunque in altri soggetti giuridici aventi oggetto o finalità eguali, simili, complementari, accessorie, strumentali o affini ai propri, nonché costituire e/o liquidare i soggetti predetti.

10. La società può compiere tutte le operazioni aventi comunque pertinenza con l'oggetto sociale.
11. La società può prestare anche garanzie fidejussorie.

PARTE SECONDA

Capitale sociale e quote

Art. 5

(Capitale sociale)

1. Il capitale sociale è fissato in Euro 11.000,00 (UNDICIMILA virgola zero zero) diviso in numero 11.000 (undicimila) quote, del valore nominale di Euro 1,00 (UNO virgola zero zero) cadauna. Fermo quanto previsto al successivo comma 4, il capitale deve appartenere interamente al comune di Tradate o comunque ad enti pubblici territoriali, comunque a maggioranza del comune di Tradate
2. Le eventuali somme versate dai soci nelle casse sociali, in proporzione alle quote di partecipazione possedute, costituiranno finanziamenti non in conto capitale, completamente infruttiferi di interessi e ciò anche in assenza di formale deliberazione e salvo specifica diversa delibera assembleare.
3. I versamenti dovranno comunque essere effettuati nel rispetto delle norme di legge ed in particolare dell'art.11 del D.L. 1 settembre 1993 n.385 e s.m.i.(T.U. in materia bancaria e creditizia).
4. La società è a totale capitale pubblico locale.

Art. 6

(Successivi aumenti di capitale)

1. In caso di successivi aumenti di capitale il versamento è richiesto dal presidente del Consiglio di Amministrazione nei modi e nei termini che riterrà opportuno

Art. 7

(Prestiti in conto capitale e prestiti sociali)

1. Il socio può finanziare con mezzi propri la società in conto capitale . Su tali finanziamenti la società non dovrà corrispondere al socio interesse alcuno per cui non si considerano sopravvenienze attive i versamenti fatti, né la rinuncia nella stessa proporzione ai crediti derivanti dai precedenti versamenti. Tali versamenti sono rimborsabili solo in relazione alle possibilità della società e non su richiesta del socio.
2. Il socio può effettuare nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 9, prestiti sociali, a titolo fruttifero o infruttifero, sulla base delle necessità finanziarie della società, con obbligo di rimborso.

TITOLO II ORGANI SOCIALI

PARTE PRIMA Assemblea, poteri e funzionamenti

Art. 8 (Organi della società)

1. Sono organi della società:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione;
 - c) il Collegio Sindacale
 - d) il Direttore Generale

Art. 9 (Assemblea)

1. Il socio decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori sottopongono alla sua approvazione.
2. In particolare sono riservate alla competenza esclusiva dell'Assemblea dei soci:
 - a) l'approvazione del bilancio di esercizio e la decisione sulla distribuzione degli utili;
 - b) la struttura dell'organo amministrativo e la nomina dell'amministratore/i e del presidente;
 - c) la determinazione del compenso agli organi amministrativi;
 - d) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore unico;
 - e) le decisioni in merito all'assunzione di prestiti, anche attraverso società collegate o partecipate, il cui importo sia superiore del 10% del budget di previsione autorizzato;
 - f) l'eventuale istituzione di uffici, filiali, succursali, agenzie, depositi e rappresentanze e/o l'eventuale soppressione di quelle esistenti;
 - g) la trasformazione della forma societaria;
 - h) le decisioni in ordine allo scioglimento anticipato della società e alla sua revoca, nonché all'eventuale proroga della sua durata; la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione, le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art.2487, 1° comma del codice civile;
 - i) l'aumento o la diminuzione del capitale sociale;
 - j) l'alienazione di beni immobili disponibili di proprietà della società, fermo quanto previsto al comma 13 del presente articolo;
 - k) l'acquisizione – dimissione di partecipazioni in altre società;
3. Il socio, per il tramite della Giunta comunale, deve esercitare potestà e condizionamento, per quanto previsto dalla normativa vigente, esercitare una sostanziale attività di controllo e verifica del funzionamento e dell'operatività della società, nonché delle determinazioni assunte dalla stessa, di contenuti analoghi a quelle esercitate nei confronti dei propri servizi, monitorando e sovrintendendo in particolare l'attività del Consiglio di Amministrazione al quale potrà fornire indicazioni e direttive vincolanti. Il socio avrà facoltà di accesso, consultazione e copia integrale di tutti gli atti della società, compresi gli atti di natura contrattuale. E' fermo quanto previsto dall'art. 43, comma 2 del TU enti locali ex d.lgs. n. 267/00 e s.m.i..
4. L'Assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.
5. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'Assemblea può essere convocata dal Collegio Sindacale, se nominato, o anche dal socio.

6. L'Assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
7. Quando particolari esigenze lo richiedano, e comunque con i limiti e le condizioni previste dalla legge, l'Assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro il maggior termine previsto dalla legge medesima.
8. L'Assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni, o se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello per l'adunanza, con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.
9. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risulti legalmente costituita; comunque, anche in seconda convocazione, valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.
10. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
11. Anche in mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.
12. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.
13. Le decisioni in merito all'alienazione di beni immobili, all'acquisizione o dismissione di partecipazioni in altre società e comunque alle altre attività od obblighi individuati dalla Giunta comunale sono subordinate alla preventiva approvazione del consiglio comunale

Art. 10

(Presidente dell'Assemblea)

1. L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione; in difetto da persona eletta dalla stessa Assemblea.
2. Il presidente è assistito da un segretario, anche non socio, designato dall'Assemblea e, nei casi di legge, da un notaio.

Art. 11

(Verbale delle deliberazioni dell'Assemblea)

1. Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate dal verbale firmato dal presidente e dal segretario.
2. Nei casi previsti dalla legge, ed inoltre quando il presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da notaio scelto dal presidente stesso.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea devono essere fatte pervenire al Socio entro e non oltre 5 giorni dalla deliberazione stessa.

PARTE SECONDA

Amministratore Unico, Consiglio di Amministrazione, poteri e funzionamento

Art. 12

(Organo amministrativo e durata della carica, revoca e cessazione)

1. La società può essere amministrata su decisione dell'Assemblea dei soci in sede di nomina, da un Amministratore Unico oppure da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri.

Art. 13

(Cariche sociali)

1. L'Assemblea elegge il presidente ed il vice presidente tra i membri nominati nel Consiglio di Amministrazione
2. Il Consiglio di Amministrazione può designare un segretario anche estraneo al Consiglio.
3. In caso di assenza o di impedimento del presidente, il Consiglio è presieduto in prima istanza dal Vice Presidente ed in caso di assenza di entrambi dall'Amministratore più anziano di età.
4. Con le stesse modalità possono essere nominati uno o più amministratori delegati e comitati esecutivi.
5. Gli amministratori restano in carica di norma tre anni, fatta salva la facoltà dell'Assemblea di stabilire, in sede di nomina, un termine diverso.
6. Gli amministratori sono rieleggibili.
7. Non possono essere nominati nel Consiglio di Amministrazione il Sindaco, i componenti della Giunta Comunale ed i Consiglieri comunali in attività, valendosi il D.Lgs. 138/11 convertito nella L.148/11 dal comma 19 al comma 26
8. La revoca o la sostituzione dei consiglieri è di esclusiva spettanza dell'Assemblea dei soci e può avvenire anche prima della scadenza naturale del mandato, liberando entrambe le parti da reciproci vincoli a partire dall'avvenuta sostituzione.

Art. 14

(Riunioni del Consiglio)

1. Il Consiglio si raduna sia nella sede sociale sia altrove ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno, oppure ne venga fatta domanda scritta dalla maggioranza dei suoi membri.
2. Il Consiglio viene convocato dal presidente con lettera raccomandata o telefax, da spedirsi almeno cinque giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore o a ciascun sindaco effettivo, o, nei casi di urgenza, con telegramma o telefax da spedirsi almeno due giorni prima.
3. Saranno ritenuti comunque validi i consigli, ancorché non convocati, dove siano presenti tutti i componenti.
4. L'ordine del giorno predisposto in vista della prevista adunanza verrà trasmesso alla Giunta comunale. Le eventuali modifiche ed integrazioni che pervenissero nei successivi cinque giorni dovranno essere discusse in sede di riunione.

Art. 15

(Deliberazioni del Consiglio)

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica. Alle riunioni potrà sempre partecipare il Sindaco, che potrà delegare il Vice Sindaco, ovvero l'assessore competente per materia in relazione all'oggetto della deliberazione.
2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
3. Dovranno essere preventivamente trasmesse ed approvate da parte della Giunta comunale le proposte delle deliberazioni concernenti:

- a) la determinazione delle strategie relative alla gestione aziendale, degli obiettivi della stessa, ed i documenti di programmazione e del piano industriale;
 - b) la proposta di acquisto e cessione di partecipazioni di controllo;
 - c) la proposta di nomina e designazione di rappresentanti della società in seno agli organi amministrativi e di controllo di società o enti al cui capitale la società partecipa;
 - d) la proposta di eventuale nomina di uno o più amministratori delegati;
 - e) la modifica degli schemi di tipo di contratto di servizio;
 - f) le deliberazioni societarie di amministrazione straordinaria e gli atti fondamentali della gestione (il bilancio, la relazione programmatica, l'organigramma, il piano degli investimenti, il piano di sviluppo).
4. In particolare, l'Amministratore Unico od il Consiglio di Amministrazione sottoporrà al socio i seguenti documenti per l'approvazione preventiva:
- Entro la data del 30 aprile di ogni anno, o comunque in concomitanza con la presentazione del Bilancio d'esercizio, il Bilancio di previsione unitamente al piano operativo annuale di sviluppo della società (POAS) in conformità a quanto previsto dal successivo art. 24; (data di presentazione P.O. e possibilità di inserire relazione annuale al Consiglio Comunale)
 - l'organigramma ed il piano annuale delle assunzioni;
 - ulteriori documenti attinenti scelte rilevanti per la vita ed il funzionamento della società (modifiche statutarie, nomina, sostituzione e poteri dei liquidatori, fusioni, acquisti di azienda, cambiamento di sede, aperture di sedi secondarie, rappresentanza della società, riduzioni ed aumenti di capitale);
- a) entro il 15 settembre di ciascun anno, la relazione illustrativa sullo stato patrimoniale ed il conto economico della società relativi al primo semestre d'esercizio, per un raffronto con i dati previsionali, unitamente alla relazione sullo stato di attuazione del piano annuale di sviluppo della società;
 - b) entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, il bilancio dell'esercizio precedente.
5. Fermo quanto previsto ai precedenti commi, l'Amministratore Unico o il presidente del Consiglio di Amministrazione trasmetterà nel più breve tempo possibile alla Giunta Comunale ogni deliberazione assunta, corredata degli atti e dei documenti connessi riferita ad ordini del giorno non valutati preventivamente ai sensi del precedente art. 14, comma 3. L'Amministratore Unico od il Consiglio di Amministrazione si asterrà per il termine di giorni 15 (quindici) dal porre in esecuzione ogni deliberazione assunta in attesa di eventuali osservazioni, integrazioni e/o modificazioni al testo che dovranno essere recepite. Nel caso in cui la Giunta comunale richiedesse il ritiro della deliberazione trasmessa, motivandolo adeguatamente, il Consiglio di Amministrazione sarà prontamente convocato per assumere una deliberazione sostitutiva, in grado di recepire le osservazioni formulate.
6. In ogni caso, l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione è soggetto al controllo ed alla vigilanza del suo operato e delle determinazioni che intende assumere da parte del socio, che in conformità al controllo analogo esercitato per i propri servizi, potrà imporre di conformare gli obiettivi previsionali e le scelte decisionali da assumere alle indicazioni vincolanti espresse dall'organo giuntale.
7. L'Amministratore Unico od il presidente del Consiglio di Amministrazione relazionerà con cadenza trimestrale alla Giunta comunale in ordine all'andamento sociale ed a tutte le decisioni assunte nell'espletamento dell'attività di gestione ed interverrà, eventualmente assieme ad uno o più degli altri membri del Consiglio, alle convocazioni che la Giunta intendesse disporre per acquisire informazioni e disporre interrogazioni su specifiche questioni inerenti la conduzione della società e le iniziative assunte. Tali attività potranno essere delegate al Direttore generale.

Art. 16

(Verbale delle deliberazioni del Consiglio)

1. Le deliberazioni sono constatate con verbale firmato dal presidente e dal segretario.

Art. 17

(Poteri del Consiglio)

1. Fermo quanto previsto dai precedenti articoli 9, con particolare riferimento al comma 3 e art.15, particolari commi 3 e 4 in tema di controllo analogo ai propri servizi esercitato dal socio il Consiglio di Amministrazione è investito:
 - a. dei poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società nell'ambito degli obiettivi fissati dai documenti di programmazione approvati dal socio ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il raggiungimento dell'oggetto sociale;
 - b. dei soli poteri per l'amministrazione ordinaria della società nelle more dell'approvazione dei documenti di programmazione.
2. Sono esclusi i poteri che la legge e il presente Statuto riservano all'Assemblea.

Art. 18

(Amministratori Delegati)

1. Il Consiglio di Amministrazione può delegare, con il consenso preventivo del socio le proprie attribuzioni o parte di esse, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, ad uno o più Amministratori Delegati.
2. Non sono delegabili le materie di cui all'art. 15, 3° comma.
3. Per la loro opera gli Amministratori Delegati avranno diritto a compensi ulteriori rispetto a quelli previsti nell'articolo 19.

Art. 19

(Compensi e rimborsi spese agli amministratori)

1. Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio.
2. L'Assemblea può inoltre assegnare loro e/o modificare un compenso fisso e variabile ai sensi dell'articolo 2389 del codice civile, ivi compreso un eventuale trattamento di fine mandato.
3. L'Assemblea può accollare alla società le sanzioni tributarie non penali a carico degli amministratori, nei limiti e nei termini di cui al D. Lgs n. 472/1997.

Art. 20

(Nomina – poteri – funzione del direttore generale)

1. All'Assemblea compete la nomina il Direttore Generale.
4. Per l'assolvimento delle proprie funzioni il Direttore Generale deve disporre di poteri di supremazia gerarchica nei confronti di tutti i dipendenti della società ed estesi alla maggior parte delle attività e dei servizi dell'impresa, in modo da consentire lo svolgimento di funzioni di coordinamento.
5. Il compito fondamentale del Direttore Generale è quello di dare esecuzione alla volontà dell'organo amministrativo, alla cui formazione non concorre. Egli, in particolare, costituisce il vertice della struttura organizzativa ovvero il vertice della gerarchia dei lavoratori subordinati ed opera a stretto contatto con gli amministratori dando attuazione agli indirizzi della gestione da essi derivanti (interpretandoli, operando le opportune scelte tattiche, trasmettendoli agli organi subordinati e controllandone la puntuale esecuzione).

PARTE TERZA
Legale rappresentanza

Art. 21
(Rappresentanza sociale)

1. La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in ogni grado ed in qualunque sede, anche per giudizi di cassazione e revocazione, nominando avvocati e procuratori alle liti.
2. La rappresentanza della società, nei limiti dei poteri loro conferiti, spetta disgiuntamente tra loro e separatamente, al presidente o agli amministratori delegati se nominati.
3. La rappresentanza della società, nei limiti dei poteri conferiti, potrà essere attribuita anche al Direttore Generale.
4. Il Consiglio potrà inoltre nominare, anche fra persone estranee al Consiglio, procuratori speciali e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri e gli emolumenti.

PARTE QUARTA
Organo di controllo

Art. 22
(Collegio Sindacale)

1. Il Collegio Sindacale, qualora fosse istituito in ottemperanza alle normative o per opzione, si compone da uno a tre membri effettivi, ivi compreso il presidente, e due membri supplenti tutti eletti dall'Assemblea dei soci e funzionanti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, tra soggetti in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni.
2. I Sindaci restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

TITOLO III
ESERCIZI SOCIALI, DIVIDENDI E ALTRE CLAUSOLE
PARTE PRIMA
Esercizi sociali e dividendi

Art. 23
(Esercizi sociali)

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio l'Amministratore o il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio a norma di legge. Detto bilancio deve essere redatto con l'osservanza degli articoli 2423 – 2431 Codice Civile, così come stabilito dall'articolo 2491 del Codice Civile. Tale bilancio viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 2364 Codice Civile.
3. Ai sensi del precedente articolo 11 comma 3, qualora particolari esigenze lo richiedano, il bilancio di cui sopra potrà essere compilato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e, corrispondentemente, potrà essere elevato il termine per la convocazione della relativa Assemblea

Art. 24
(Bilanci e Piano Operativo)

1. Fermo quanto previsto al precedente art. 15, comma 4, entro la data del 30 aprile di ogni anno, o comunque in concomitanza con la presentazione del Bilancio fiscale, la società dovrà presentare il Bilancio di previsione, unitamente al piano operativo annuale di sviluppo (POAS) della società per l'anno successivo, che devono essere preventivamente approvati dall'Assemblea.
2. Il POAS contiene le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire indicando, tra l'altro, in rapporto alle scelte ed agli obiettivi suddetti:
 - a) le dimensioni territoriali ed i livelli tecnologici economicamente ottimali di ogni servizio;
 - b) i livelli di erogazione dei servizi ed i relativi costi aziendali raffrontati nel tempo e nello spazio con i dati disponibili di altre aziende del settore;
 - c) il programma pluriennale degli investimenti per l'ammodernamento degli impianti e per lo sviluppo dei servizi;
 - d) le previsioni e proposte in ordine alla politica delle tariffe;

Art. 25
(Ripartizione degli utili)

1. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto il 5% (cinque per cento) per la riserva legale e il 15% (quindici per cento) per il fondo miglioramento e sviluppo, vengono attribuiti ai soci in proporzione alle quote possedute, salvo che l'Assemblea deliberi assegnazioni per riserve straordinarie o per altra destinazione o disponga di riportarli in tutto e in parte ai successivi esercizi.

Art. 26
(Pagamenti dei dividendi)

1. Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dal Consiglio di Amministrazione a decorrere dal giorno fissato dall'Assemblea.
2. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, si prescrivono a favore della società.

PARTE SECONDA
Scioglimento, clausola compromissoria e altre disposizioni

Art. 27
(Scioglimento)

1. Addivenendosi in qualunque tempo e per qualunque causa allo scioglimento della società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri.

Art. 28
(Clausola compromissoria)

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra la società e i soci con la sola eccezione dell'impugnazione delle delibere assembleari, circa la validità, l'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto e del contratto sociale, sarà deferita alla decisione di un collegio arbitrale, formato da tre arbitri, secondo il regolamento della Camera Arbitrale

istituita presso la Camera di Commercio e Industria, Agricoltura e Artigianato di Varese, che i soci dichiarano di accettare con la mera adesione alla società, anche per quanto concerne le modalità di designazione degli arbitri e le norme di procedura. Gli arbitri decideranno secondo diritto in via rituale, in conformità alle norme del codice di procedura civile.

2. Le parti possono, di comune accordo, designare anche un solo arbitro fra di loro nominato, che si pronuncerà secondo equità e con gli stessi poteri del sopraccitato Collegio Arbitrale.
3. Sia il Collegio Arbitrale che il solo arbitro, prima di assumere l'incarico, dovrà pronunciarsi sui relativi compensi onde ottenere il successivo assenso e nomina.

Art. 29
(Rinvio alla legge)

1. Per tutto quanto non è espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi vigenti in materia.